

PROTEZIONE COMMERCIO



Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

ASSISTENZA - TUTELA GIUDIZIARIA

Definizioni specifiche per la Sezione 7 - ASSISTENZA e per la Sezione 8 - TUTELA GIUDIZIARIA
(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)

Addetti	I titolari ed i loro famigliari che lavorano nell'esercizio commerciale nonché tutte le persone che prestano la loro opera nell'ambito dell'esercizio commerciale stesso qualunque ne sia la qualifica, purché iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti e personale in prova.
Assicurato <i>(Solo per la Sezione ASSISTENZA)</i>	I titolari dell'esercizio commerciale ed i loro famigliari.
Caso assicurativo <i>(Solo per la Sezione TUTELA GIUDIZIARIA)</i>	Qualunque fatto che, in base alle coperture prestate con la presente Sezione, dia origine ad una controversia.
Centrale Operativa	È la struttura di Europ Assistance , costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Navale provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l' Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Navale, le prestazioni di assistenza previste in questa Sezione.
Europ Assistance	Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Milano, piazza Trento, 8 - C.A.P. 20135
Fabbricato	Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell' Assicurato , costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, inclusi: i. pertinenze e dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione ii. l'eventuale abitazione comunicante. Sono compresi: - fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate - ascensori, montacarichi, scale mobili - purché fissi per natura e destinazione, impianti: • idrici, igienici, sanitari • di illuminazione e del gas • di riscaldamento e/o condizionamento dei locali • per la produzione di acqua calda a servizio esclusivo del fabbricato , anche se di proprietà di società erogatrici di servizi; - statue, affreschi, mosaici ed altre decorazioni che non abbiano valore artistico - antenne e parabole radoriceventi - tettoie, pensiline, soppalchi - recinzioni, cancelli anche elettrici, strade private, cortili, giardini compresi gli alberi - la quota millesimale delle parti di immobili e di impianti civili costituenti proprietà comune.
Furto	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto. Si differenzia dall'estorsione o dalla rapina perchè il reato avviene senza minacciare la vittima.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Prestazioni <i>(Solo per la Sezione ASSISTENZA)</i>	Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa dell' Assicurato .
Tutela Giudiziaria	L'assicurazione prestata ai sensi del D.L. 175/95 - artt.44 e seguenti.

1. Le prestazioni

Navale si obbliga a fornire all'Assicurato, tramite la Centrale Operativa gestita da Europ Assistance, le prestazioni di seguito elencate.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Navale a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante nei casi sotto indicati.

Impianto idraulico:

- a. allagamento nei locali dell'esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale;
- b. mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a e b, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'esercizio commerciale;
- per il caso c, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'esercizio commerciale;
- b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'esercizio commerciale.

La prestazione non è dovuta per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Navale a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- relativamente al caso a, per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio

di un artigiano, tenendo Navale a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

4. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del luogo di lavoro, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo Navale a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo Navale a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'esercizio commerciale che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio commerciale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Navale a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio commerciale;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio esercizio commerciale, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Navale a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

8. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio commerciale assicurato.

Navale terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00 per evento e per anno assicurativo.

9. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 50 Km. dal suo Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 3., 5. e 6. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso l'esercizio commerciale, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo Navale a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo dall'Italia di € 500,00 e dall'estero di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Navale a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sull'evento che ha dato luogo alla prestazione.

10. Trasloco

Qualora si verifichi un evento che renda inagibile l'esercizio commerciale dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data dell'evento stesso, la Centrale Operativa segnalerà i nominativi di società in grado di organizzare il trasloco della mobilia dell'Assicurato.

Resta a carico dell'Assicurato il relativo costo.

Le seguenti prestazioni sono fornite dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

11. Informazioni immobiliari legali

(fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relative a:

- Acquisto/vendita: compravendita negozi/uffici, compravendita beni e servizi;
- Equo canone: durata delle locazioni, aggiornamento ISTAT, riparazioni straordinarie, adeguamento canone, oneri accessori, rinnovo del contratto, risoluzione del contratto;
- Condominio/amministrazione: amministratore (compiti, nomina, revoca, rappresentanza), assemblea (compiti, delibere, costituzione, impugnazione), regolamento di condominio, tenuta dei verbali, diritti dei partecipanti sulle cose comuni, dipendenze, pertinenze e parti comuni;
- Controversie: dissensi e rinuncia dei condomini alle liti, turbative all'estetica, stabilità, tranquillità del condominio, tutela delle parti comuni, rappresentanza giudiziale e predisposizione dei documenti per le liti;
- Manutenzione: ammodernamenti, innovazioni, ampliamenti e opere sulle parti comuni dell'edificio, impianti e norme di sicurezza, contratti di appalto.

Telefonando alla centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

12. Informazione sugli autonoleggi in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici od ai centri di prenotazione nazionale.

13. Pronto Travel

Qualora l'Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale

la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia.

La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

14. Servizio documenti

Qualora l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti amministrativi:

- Certificato di nascita;
 - Stato di famiglia;
 - Certificato camerale e fallimentare,
- oppure delle seguenti pratiche automobilistiche:

- Perdita di possesso;
- Estratto cronologico;
- Sentenza di chiusura istruttoria;
- Procura a vendere notarile;
- Visura al P.R.A.,

la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato ed il fornitore del Servizio Documenti.

Il fornitore comunicherà all'Assicurato il costo del servizio, subordinando l'erogazione dello stesso all'accettazione di tale costo da parte dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con il fornitore quanto segue.

i. Per le pratiche amministrative:

- delega del richiedente in ORIGINALE
- fotocopia fronte/retro della carta d'identità del richiedente

ii. Per le pratiche automobilistiche:

1. in caso di richiesta di certificato di perdita di possesso ed estratto cronologico:
 - denuncia di furto in originale o copia conforme;
 - foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia);
 - fotocopia fronte/retro della carta d'identità del proprietario del veicolo (oppure se il proprietario del veicolo fosse una società la ragione sociale della società);
 - codice fiscale del proprietario del veicolo (oppure partita IVA della società proprietaria del veicolo).
2. in caso di richiesta di certificato di chiusura istruttoria (detta anche chiusura inchiesta):

- denuncia di furto in originale o copia conforme.
- 3. per la procura a vendere:
 - il fornitore organizza l'appuntamento tra il cliente e il notaio per la firma della procura a vendere.
- 4. per visure al PRA:
 - il numero di targa del veicolo.

Tutti i costi relativi alla fornitura del servizio ed alla consegna dei documenti sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con il fornitore con il quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detto fornitore.

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico ed il tipo di documento desiderato.

2. Delimitazione delle garanzie

.1 - ESCLUSIONI

- a. Sono escluse le prestazioni provocate o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - dolo dell'assicurato;
 - suicidio o tentato suicidio.
- b. Sono comunque esclusi:
 - il diritto all'assistenza fornito da Navale qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Centrale Operativa al verificarsi dell'evento che richiede la prestazione - prestazioni od indennizzi alternativi a titolo di compensazione da parte di Navale se l'Assicurato non usufruisce dei servizi della presente Sezione per sua scelta o perché non ne ha necessità;
 - ogni responsabilità da parte di Navale per danni conseguenti ad un mancato intervento dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

.2 - LIMITAZIONI

- a. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo;
- b. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio commerciale interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, Navale avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
- c. Ogni diritto nei confronti di Navale si prescrive entro il termine di un anno dalla data dell'evento che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.;
- d. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso dell'evento dannoso ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Navale nel termine di tre giorni, a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

3. Condizione specifica

RINNOVO ANNUALE

Premesso che Navale presta i servizi di cui alla presente Sezione in collaborazione con Europ Assistance, alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di un'altra Società e di una diversa Centrale Operativa, dandone anticipatamente avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni.

1. Le coperture di base 1. LE SPESE ASSICURATE

Navale si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto nel Prospetto di questa Sezione, l'onere delle spese di seguito elencate per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendessero necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato e di tutti gli altri addetti a seguito dei casi connessi all'attività dichiarata in polizza:

- spese per l'intervento di un legale;
- spese per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- spese per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- spese peritali;
- spese arbitrali sino ad un massimo di Euro 2.500,00 per arbitrato, purché si sia ottenuto preventivo accordo scritto dalle Parti ai fini dell'accettazione dell'arbitrato per la soluzione della controversia;
- spese di giustizia, in caso di condanne penali;
- spese in conseguenza di transazioni autorizzate da Navale stessa;
- spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- spese di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
- spese per indagini finalizzate alla ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23/12/99 n.488 - art.9 - D.L. 11/03/02 n.28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima.

Sono pertanto comprese nell'assicurazione, a titolo puramente esemplificativo:

- la difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- controversie per danni subiti in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti;
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi;
- controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola o a suoi agenti e rappresentanti;
- controversie relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove viene esercitata l'attività;
- controversie nascenti da forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato;
- controversie derivanti dall'applicazione del D.LGS. 626/94 e D.Lgs.494/96 - Sicurezza sul posto di lavoro;
- controversie legate al D.Lgs.155/97 - Sicurezza ed igiene alimentare;
- controversie derivanti dalla Legge 675/96 - Tutela della privacy.

2. Delimitazione delle garanzie

.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se l'attività dichiarata è svolta senza le regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla Legge per l'esercizio dell'attività stessa;
- per le controversie:
 - a. derivanti da fatto doloso degli Assicurati, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - b. di natura contrattuale relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate in base all'attività dichiarata;
 - c. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dagli Assicurati;
 - d. relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
 - e. relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
 - f. di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
 - g. nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
 - h. relative ad inquinamento dell'ambiente;
 - i. relative ad esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione ar-

- tificiale di particelle atomiche;
- j. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dagli Assicurati e non direttamente dalla legge;
- k. inerenti al recupero crediti;
- l. relative o conseguenti all'ammissione degli Assicurati ad una procedura concorsuale;
- m. relative o conseguenti all'interdizione o inabilitazione degli Assicurati.

.2 - LIMITAZIONI

a. **Acquisti di beni e servizi**

Le controversie nascenti da forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute da terzi sono assicurate solo quando il valore di lite non sia inferiore a € 2.500,00

b. **Legali garantiti per ogni grado di giudizio**

Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un unico legale.

c. **Più controversie in uno stesso anno assicurativo**

In caso di più controversie in uno stesso anno assicurativo, l'importo massimo erogabile non potrà superare il doppio della somma assicurata nel Prospetto di questa Sezione.

3. Condizioni specifiche

.1 - PERSONE ASSICURATE

L'assicurazione è operante per il Contraente e per tutti gli addetti all'attività.

.2 - MASSIMALE DI POLIZZA - CONTROVERSIE COINVOLGENTI PIÙ PERSONE

La somma assicurata indicata nel Prospetto di questa Sezione s'intende come massima per singola controversia, indipendentemente dalla durata, dal grado della stessa e dal numero di assicurati coinvolti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti una unica controversia.

In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo fatto, la controversia è unica a tutti gli effetti.

In entrambi i casi, quindi, l'esposizione massima di Navale è pari alla somma assicurata per evento esposta nel Prospetto.

.3 - OPERATIVITA' TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per le controversie insorte e processualmente trattate nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per le controversie concernenti responsabilità di natura extracontrattuale o penale la copertura è estesa a fatti verificatisi nei Paesi Europei.

.4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 delle *Condizioni generali* (La copertura assicurativa - Tacita proroga - Recesso in caso di danno), l'assicurazione prestata con la presente Sezione opera dal novantunesimo giorno successivo alla data di effetto del contratto, salvo che per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali.

Nel caso in cui la presente copertura sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o vengano apportate alla stessa variazioni, gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati.

.5 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA COPERTURA

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è operante per le controversie:

- determinate da fatti verificatisi nel periodo in cui è attiva la Sezione stessa;
- denunciati entro 12 mesi dalla cessazione di questa polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la Sezione TUTELA GIUDIZIARIA.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La copertura non opera per controversie sorte da fatti, accordi, contratti che, al momento dell'effetto della presente copertura, fossero stati già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero state già richieste da una delle Parti. Qualora il fatto che origina la controversia si protragga attraverso più atti successivi, la controversia si considera iniziata nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

.6 - ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se operante la Sezione 4 - *Responsabilità Civile Generale* qualora venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 4.2 (R.C. Generale - Gestione della Vertenze) delle Norme *In caso di danno* di cui al libretto mod. PCL01, la presente copertura opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione.

.7 - CONTROVERSIE TRA ASSICURATI

In caso di controversie tra più soggetti assicurati con la presente Sezione, l'assicurazione è prestata per il solo Contraente.

.8 - VARIAZIONE DEL FATTURATO

Il premio viene corrisposto in via definitiva nell'importo risultante dal conteggio esposto secondo il seguente prospetto:

Fino a 5 addetti premio fisso uguale alla prima fascia di fatturato

Fasce fatturato\massimale	5.000	10.000	15.000
fino a 350.000	140	182	252
350.001 750.000	195	254	351
750.001 2.000.000	260	338	468
2.000.001 4.000.000	361	469	650
4.000.001 oltre	506	657	910

Lo stesso si intende quale premio complessivo per il periodo in corso.

Alla fine di ciascun periodo di assicurazione secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto a Navale il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA).

Navale provvederà, in base a tale dichiarazione, ad adeguare il premio della presente garanzia, esclusivamente per il periodo di rinnovo, correlando lo stesso alla eventuale nuova fascia di appartenenza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da Navale.

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato:


- la comunicazione dei dati ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta

Navale può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, la garanzia resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Navale di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, Navale non sarà obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per Navale il diritto di agire giudizialmente.



Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - www.navale.it

